



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Francesco Antonino CANCELLA Giudice componente

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 171/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70155** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

BASILE GIGANTE Sebastiano, nato il 14/03/1968, a Tortorici (ME), e residente a Giarratana, in Corso XX Settembre, n. 181, PEC: bslsst68c14l308q@impresa.italia.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 13 maggio 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci; assente parte convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 2 dicembre 2025, ha citato in giudizio il sig. Basile Gigante per chiederne la condanna alla rifusione, in favore

dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA), della somma di euro 117.022,14 oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio viene contestato al sig. Basile Gigante di avere illecitamente percepito dal 2017 al 2020, per le campagne agricole degli anni 2017-2018, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà non era titolare, rese dallo stesso nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni.

Richiamata la comunicazione n. 0220610/2024, del 11/04/2024 trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo D'Orlando con la quale si segnalavano le condotte dell'odierno convenuto, il Pubblico ministero ha passato in rassegna le domande uniche di pagamento (DUP) presentate dal sig. Basile Gigante, le schede di validazione, le superfici dichiarate, i benefici richiesti e le relative somme percepite.

A tal riguardo, è stato evidenziato che le indagini esperite dalla Guardia di Finanza hanno, in particolare, accertato che il sig. Basile Gigante, al fine di conseguire i contributi richiesti, aveva dichiarato la conduzione in affitto di terreni siti nei Comuni di Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana senza averne titolo, percependo - a fronte della presentazione di DUP F.E.A.G.A. e Domande F.E.A.S.R. - **euro 57.376,07 per la campagna 2017** (otto pagamenti di € 23.449,05, di €

7.298,36, di € 1.507,06, di € 3.245,61, di € 471,50, di € 1.604,32 di € 34,40

ed € 19.765,77 effettuati rispettivamente in data 16.11.2017, 22.02.2018,

21.06.2018, 29.06.2018, 12.10.2018, 24.12.2018, 15.10.2019 e 27.12.2019),

euro 59.646,07 per la campagna 2018 (quattro pagamenti di € 23.919,59,

€ 15.422,42, € 538,29- effettuati rispettivamente in data 26.11.2018,

1.07.2019, 16.10.2019 e 16.12.2020 ed € 19.765,77 - quest'ultimo

compensato per debiti relativi a domande precedenti).

Dai successivi accertamenti, riferisce la Procura regionale, è emerso,

tuttavia, che il sig. Basile Gigante non possedeva i requisiti necessari

per l'ottenimento del contributo richiesto, in quanto numerosi terreni

asseritamente nella disponibilità dello stesso non erano stati, invece,

mai concessi al sig. Basile Gigante dai rispettivi proprietari e che,

pertanto, l'erogazione dei contributi era riconducibile a titoli

ingiustificati per una superficie notevolmente superiore all'ettaro. Nel

dettaglio, gli inquirenti, all'esito dei riscontri effettuati con i proprietari

di detti terreni, i sig.ri Brugaletta, Inclimona, Finocchiaro e Ippolito,

hanno rilevato che quantomeno 11,81 ettari erano stati dichiarati *sine*

titolo per ciascuna delle annate agrarie prese in esame.

I fatti sopra illustrati, secondo il Requirente, integrerebbero pertanto la

fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del

regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20

del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60

del regolamento n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero

regime di aiuto "se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie

determinata (...), risultante da irregolarità commesse intenzionalmente, (...)

è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro".

Al convenuto l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione dei contributi ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nel comportamento fraudolento del convenuto, il Requirente ha rilevato anche l'elemento soggettivo del dolo.

I.1. Pertanto, la Procura regionale, con atto del 2 settembre 2025, notificato a mezzo PEC all'indirizzo bslsst68c14l308q@impresa.italia.it della ditta individuale risultante da visura camerale aggiornata ha invitato l'odierno ricorrente a fornire deduzioni. L'invitato non ha presentato memorie o documenti e, pertanto, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Basile Gigante per farne valere la responsabilità per danno all'AGEA, in misura pari all'intero importo delle contribuzioni ottenute.

L'atto di citazione del 2 dicembre 2025 è stato notificato a mezzo PEC, al citato indirizzo il 4 dicembre 2025. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, la parte convenuta non si è costituita.

II. Nel corso della pubblica udienza del 13 maggio 2026 il rappresentante dell'Ufficio di Procura ha ribadito la richiesta di condanna formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, in assenza di parte convenuta, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dall'odierno convenuto all'AGEA nella misura pari ai contributi finanziari percepiti dal sig. Basile Gigante Sebastiano ricorrendo ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione degli stessi finanziamenti.

2. In via del tutto preliminare deve rilevarsi che parte convenuta benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia. Parte attrice ha, infatti, depositato prova dell'avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato al domicilio digitale assegnato d'ufficio alla ditta individuale a seguito della cancellazione del precedente indirizzo, in quanto non operativo.

Sul punto, per maggiore completezza, deve rilevarsi che il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere comunicato obbligatoriamente e iscritto nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 s.m.i..

Detto indirizzo PEC, inoltre, deve restare attivo e valido nel tempo; in caso contrario, l'impresa è soggetta alla sanzione prevista dalla normativa citata e deve procedersi all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.

In particolare, l'art. 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) stabilisce che: "1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese,

sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese [enfasi nostra]. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it [enfasi nostra]., valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Detta previsione, nell'estendere gli obblighi di tenuta e indicazione del domicilio digitale di cui agli artt. 16 commi 6 e ss. del d.l. n. 185/2008 previsti per le imprese costituite in forma societaria alle ditte individuali, stabilisce anche un preciso procedimento per il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese di verifica

dell'operatività del domicilio digitale e, in caso negativo, di assegnazione di un domicilio digitale d'ufficio.

Nel caso in esame, dalla visura aggiornata depositata dalla Procura regionale, emerge che in data 18/12/2023 è stata annotata la variazione dell'indirizzo pec impresa (indirizzo pec precedente: basilegiganteseba@pec.it) mediante cancellazione disposta con determina del conservatore nr. 9 del 25/10/2023. Parimenti, risulta che in data 21/05/2025 si è proceduto all'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale *ex art.37 Legge n. 120/2020*.

Nel giudizio in esame, l'invito a dedurre e l'atto di citazione sono stati notificati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 88 comma 6 c.g.c. al predetto indirizzo, rispettivamente il 2 settembre 2025 ed il 4 dicembre 2025 e, pertanto, le predette risultano rituali. Al riguardo, in ordine all'utilizzabilità del domicilio digitale assegnato d'ufficio è stato osservato che *Ove si ritenesse il contrario, verrebbero frustrate le stesse finalità del sistema di pubblicità legale che sottende al Registro delle imprese, il quale mira a coniugare le esigenze di conoscibilità degli atti da parte dell'impresa destinataria con quelle di celerità, affidabilità e trasparenza delle comunicazioni. Se i terzi non potessero fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese, verrebbe infatti messo in discussione il sistema delle notifiche ufficiali, minando la certezza giuridica delle comunicazioni tra gli operatori (cfr.TAR Lazio sez. IV sent. 7740/2025).*

3. In assenza di altre questioni pregiudiziali o preliminari, può esaminarsi il merito dell'azione che, per come introdotta dalla Procura regionale, risulta fondata e, come tale, va accolta.

Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, schede di validazione e attestazioni di pagamento) che il sig. Basile Gigante ha chiesto e ottenuto contributi comunitari pari ad € 117.022,14 per le campagne agricole 2017-2018 a fronte della dichiarata disponibilità di terreni per una superficie totale aziendale dell'estensione di ha 190,55 nel 2017 e ha 191,61 nel 2018.

L'esame effettuato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Capo d'Orlando sulle superfici dichiarate e le informazioni fornite dai sig.ri Brugaletta e dalla sig.ra Finocchiaro - proprietari/comproprietari di parte dei terreni dichiarati hanno messo in evidenza, d'altra parte, che, oltre 62 ettari di quelli dichiarati non erano nella legittima disponibilità del sig. Basile Gigante e, pertanto, che i contributi in argomento sono stati fraudolentemente ottenuti dalla stessa in ragione della documentazione non veritiera utilizzata per attestare falsamente la disponibilità di detti fondi agricoli.

I sig.ri Brugaletta, proprietari del fondo ricadente in Ragusa fg. 319 p.lla 82 dell'estensione di ha, 11,81, assunti a sommarie informazioni, hanno, infatti, dichiarato di non conoscere l'odierno convenuto.

La sig.ra Finocchiaro, comproprietaria di fondi dell'estensione di ha 50,44 ricadenti nei Comuni di Monterosso Almo e Giarratana, invece, ha reso noto di aver soltanto ceduto le erbe spontanee presenti sul fondo ma di non aver sottoscritto con lui un contratto di affitto o comodato.

Tutti detti proprietari/comproprietari hanno comunque disconosciuto le firme apposte in calce ai contratti prodotti dal sig. Basile Gigante a

corredo delle DUP presentate e, pertanto, non è in dubbio né che gli aiuti in argomento siano stati percepiti indebitamente né che la condotta del convenuto sia stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo.

Costituisce, infatti, principio consolidato che *<<per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>> (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” e che la “disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).*

Al riguardo, nel rilevare che la superficie aziendale complessivamente dichiarata ammonta per entrambe le annualità a circa 190 ettari e che i terreni riconducibili alle false dichiarazioni sono pari ad oltre 60 ettari, va rammentata la particolare natura sanzionatoria delle previsioni connesse alle dichiarazioni eccessive intenzionali (art. 53 del cit. Reg. 796/2004), in forza delle quali l'intero aiuto economico è revocato a prescindere da un'indagine sulla proporzionalità o sulla capienza dei titoli a disposizione rispetto alla superficie dichiarata. Ne sia riprova il costante tenore delle disposizioni nel corso del tempo. (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Regione Siciliana sent. 912/2022).

In particolare, per le domande presentate prima del 2009 l'art. 53 Reg.

della Commissione n. 796/2004 rubricato “Dichiarazione eccessiva intenzionale”, nella sua formulazione modificata dal Reg.972/2007, stabiliva che *“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro.*

Parimenti, per le domande presentate dal 2009 al 31 dicembre 2014 l’art. 60 Reg. CE 1122/2009 della Commissione, ha stabilito che *“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro”.*

Per quanto qui di interesse, per le campagne agricole decorrenti dal 2015, il Reg. UE 640/2014, all’art. 18 rubricato “Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie” al secondo comma del paragrafo 6, nel far salva la previsione di cui all’art. 60 Reg Ue 1306/2013, ha stabilito la sostanziale irrilevanza delle maggiori dichiarazioni per estensioni inferiori a 0,1 ha. L’art. 19, inoltre, al paragrafo 1 comma secondo stabilisce che «se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto sostegno connesso alla superficie per il gruppo di coltura di cui trattasi». Da ultimo, deve

rammentarsi che il citato art. 60 Reg Ue 1306/2013 prevede che «Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione».

Dal quadro normativo appena riportato risulta, pertanto, evidente come nessuna dichiarazione eccessiva intenzionale venga ammessa e, in caso, di dichiarazione eccessiva superiore al 20%, a prescindere dalla intenzionalità della stessa, l'intero aiuto economico non venga concesso.

Ebbene, con tali previsioni, il Legislatore europeo ha effettuato direttamente ed "a monte" una valutazione di "proporzionalità" della sanzione dell'esclusione dall'aiuto al verificarsi di una dichiarazione eccessiva intenzionale della superficie dichiarata non richiedendo, inoltre, nessuna "prova di resistenza" sul rapporto tra titoli all'aiuto disponibili e superficie dichiarata.

Del resto, nel considerando n. 17 del Reg. CE 972/2007 si leggeva già che: *"Il principio generale applicato è quello in base al quale non c'è tolleranza se la superficie eccessiva è stata dichiarata dall'agricoltore intenzionalmente.*

Ciò può comportare una riduzione non desiderata del pagamento. Occorre pertanto introdurre una soglia anche in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale per garantire proporzionalità quando la dichiarazione eccessiva è di limitata entità. Nondimeno, si tratta pur sempre di un atto intenzionale dell'agricoltore e la tolleranza deve essere pertanto minima".

Tali previsioni trovano, peraltro, a livello nazionale e per quanto qui di interesse, il loro culmine nella previsione del citato art. 75 del DPR 445/2000, in forza del quale la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici scaturiti dalla dichiarazione non veritiera.

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati nei confronti del sig. Basile Gigante siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati - ovvero il sostegno delle attività agricole - con conseguente responsabilità in capo allo stesso convenuto per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierno convenuto non si è costituito nel presente giudizio.

Pertanto, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti, relativamente alle campagne agricole 2017/2018, pari a euro 117.022,14.

La già menzionata somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, dichiarata la contumacia del convenuto Basile Gigante Sebastiano, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la responsabilità amministrativa di Basile Gigante Sebastiano e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), della complessiva somma di euro 117.022,14 (centodiciassettemilaventidue/14centesimi) maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento dei contributi comunitari illecitamente ottenuti, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna Basile Gigante Sebastiano al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 52,33 (cinquantadue/33centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

L'estensore

Il Presidente

Salvatore Grasso

Salvatore Chiazese

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 07 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

Originale sentenza	€ 64,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 90,47
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	